



Prot. 0016985
Trieste, 16/07/2010

Titolo I Classe 3
All. 1

N. 970 /2010

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTA** la proposta emersa nel Consiglio delle Strutture Scientifiche del 16.4.2009 di istituire un osservatorio permanente specificamente dedicato alla valutazione della ricerca di Ateneo;
- VISTE** le successive deliberazioni del Consiglio delle Strutture Scientifiche dd. 18.5.2009, 15.6.2009, 12.11.2009, 11.2.2010, 13.5.2010 e 17.6.2010, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dd. 16.2.2010 e dd. 23.2.2010 e 31.3.2010, volte alla proposta di costituzione di una Commissione di Valutazione della Ricerca di Ateneo e alla definizione di un Regolamento atto a disciplinarne il funzionamento;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio delle Strutture Scientifiche del 8.7.2010, relativa all'approvazione della bozza definitiva del Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR);
- VISTE** le deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dd. 12.7.2010 e 13.7.2010, relative all'approvazione del testo del nuovo "Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR)";
- RAVVISATA** la necessità di dare attuazione a quanto deliberato dai succitati Organi;

D E C R E T A

- Viene data esecuzione ed efficacia al testo del "Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR)", nel testo allegato al presente decreto, *sub* **All.1**.
- Il "Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR)", di cui al punto 1, entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE



Regolamento della Commissione per la Valutazione della Ricerca (CVR) dell'Università degli Studi di Trieste

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la composizione e le attività della Commissione per la Valutazione della Ricerca dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata anche CVR.

La CVR è istituita al fine di fornire agli organi di governo, valutazione e controllo dell'Ateneo, elementi cognitivi e istruttori, utili a orientare le strategie in materia di ricerca scientifica.

Articolo 2 – Funzione e compiti

La CVR promuove lo studio, la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione, strumentali al rilevamento, all'analisi e al sostegno della qualità dell'attività scientifica svolta nell'Ateneo, in conformità agli articoli 8 e 32-bis dello Statuto dell'Università degli Studi di Trieste.

Per i fini di cui al precedente comma, la CVR, in conformità ai criteri utilizzati dagli organi nazionali e internazionali di valutazione della ricerca, definisce e aggiorna periodicamente standard, parametri e criteri per l'analisi e la valutazione dell'attività scientifica dell'Ateneo. La CVR ne monitora, altresì, l'applicazione.

Per lo svolgimento dei propri compiti, la CVR può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.

La CVR si coordina, prioritariamente, con il Nucleo di Valutazione di Ateneo. A tal fine, alle sedute della CVR è invitato il Presidente del Nucleo di Valutazione.

Articolo 3 – Composizione e funzionamento

La CVR è composta da un membro per ciascuna delle aree scientifiche, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, n. 175, che, in Ateneo, siano rappresentate da almeno venti unità di personale di ruolo.

I docenti appartenenti ad aree scientifiche con meno di venti unità di personale di ruolo sono collocati in area scientifica affine, individuata dalla CVR.

I componenti della CVR sono nominati dal Rettore tra professori e ricercatori di elevato profilo scientifico dell'Ateneo.

Il Rettore designa i componenti della CVR, su proposta del Senato Accademico e del Consiglio delle Strutture Scientifiche, ciascuno dei quali indica un nominativo per ognuna delle aree di cui al primo comma del presente articolo.

Il Presidente è eletto tra i componenti della CVR, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.



La CVR è convocata dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno delle sedute. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Non possono essere componenti della CVR i membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nonché coloro che ricoprono la carica di Preside di Facoltà e di Direttore di Dipartimento.

Articolo 4 – Durata in carica

La durata in carica dei componenti della CVR coincide con il mandato del Rettore. I componenti possono essere rinnovati consecutivamente per un solo mandato.

Alla scadenza del mandato, i componenti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.

La CVR si scioglie nel caso in cui non venga convocata per un periodo superiore a cinque mesi o non elegga il Presidente.

I singoli componenti decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.

Articolo 5 - Oggetto della valutazione e criteri generali

Salvo quanto disposto dall'articolo 2, la valutazione dell'attività scientifica deve conformarsi agli standard nazionali e internazionali delle singole discipline e ha per oggetto:

- I. le pubblicazioni scientifiche;
- II. la promozione e la partecipazione a iniziative scientifico-culturali;
- III. la capacità di attrazione di risorse per la ricerca, sia umane che finanziarie;
- IV. riconoscimenti nazionali e internazionali, incluso il coinvolgimento di docenti e ricercatori dell'Ateneo in organismi internazionali e nelle istituzioni nazionali preposte ad attività di indirizzo e promozione della ricerca;
- V. prodotti di trasferimento tecnologico e culturale.

L'attività scientifica è valutata, sia in termini assoluti, sia con riferimento alle risorse impiegate, e tiene conto anche delle variazioni di produttività scientifica intervenute nel tempo.

Il processo di valutazione si svolge, in via prioritaria, a livello di Ateneo. È facoltà della CVR promuovere altresì valutazioni a livello di dipartimento, macroarea e area scientifica, nonché di strutture scientifiche interdipartimentali, anche avvalendosi di valutatori esterni.

Al fine di valutare l'efficacia di nuove iniziative a sostegno di potenziali linee di sviluppo della ricerca, la CVR può svolgere attività di studio e analisi mirate a specifici settori, anche multidisciplinari, di valenza strategica per l'Ateneo.



Articolo 6 – Sistema informativo

Per lo svolgimento delle proprie attività, la CVR ha accesso alle informazioni e alle banche dati istituzionali dell'amministrazione e ai dati dell'Anagrafe della Ricerca.

La CVR ha facoltà altresì di richiedere ai dipartimenti specifici elementi, che consentano di identificare singole attività/progetti e i relativi risultati, nonché ogni ulteriore informazione o dato non presente nelle banche dati istituzionali.

La valutazione dell'attività scientifica è compiuta annualmente. A tale proposito, la CVR predispone per gli organi di governo, valutazione e controllo un "Rapporto annuale sullo stato della ricerca d'Ateneo".

Articolo 7 – Supporto amministrativo

Per lo svolgimento delle proprie attività, la CVR si avvale di risorse finanziarie assegnate dall'Ateneo.

Il supporto tecnico-amministrativo, per quanto di rispettiva competenza, è garantito dalla Sezione Ricerca e Dottorati e dall'Ufficio Studi per la Valutazione.

La Sezione Ricerca e Dottorati svolge anche funzioni di segreteria della CVR.

Articolo 8 – Pubblicità

Il "Rapporto annuale sullo stato della ricerca d'Ateneo" di cui all'articolo 6 è pubblicato nel sito web di Ateneo.

Nel sito web di Ateneo sono pubblicati i curricula scientifici dei componenti della CVR.